DECISIONE (UE) 2017/848 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2017

che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (¹), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/477/UE della Commissione (²) stabilisce i criteri che gli Stati membri devono applicare per determinare il buono stato ecologico delle acque marine e orientare le rispettive valutazioni di tale status nel primo ciclo di attuazione della direttiva 2008/56/CE.
- (2) La decisione 2010/477/UE riconosce la necessità di approfondire le conoscenze scientifiche e tecniche per sostenere lo sviluppo o la revisione di tali criteri per alcuni descrittori qualitativi e per sviluppare norme metodologiche in stretto coordinamento con la definizione di programmi di monitoraggio. La decisione afferma inoltre l'opportunità di procedere alla revisione il prima possibile dopo aver portato a termine la valutazione prevista dall'articolo 12 della direttiva 2008/56/CE, in modo da riuscire ad aggiornare le strategie per l'ambiente marino rispettando la scadenza del 2018 a norma dell'articolo 17 della suddetta direttiva.
- (3) Nel 2012, sulla base della valutazione iniziale delle loro acque marine effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione sia lo stato ecologico delle loro acque marine e la definizione di buono stato ecologico, sia i traguardi ambientali da loro definiti, a norma, rispettivamente, dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE Nella valutazione (³) delle suddette relazioni, effettuata conformemente all'articolo 12 della direttiva 2008/56/CE, la Commissione sottolinea la necessità urgente di un maggiore impegno se gli Stati membri devono conseguire un buono stato ecologico entro il 2020. Dai risultati emerge che gli Stati membri devono migliorare significativamente la qualità e la coerenza delle definizioni di buono stato ecologico. La valutazione riconosce inoltre che la cooperazione regionale deve essere posta al centro dell'attuazione della direttiva 2008/56/CE, e che gli Stati membri devono basarsi sistematicamente su norme derivanti dalla legislazione unionale o, laddove non esistano, sulle norme stabilite dalle convenzioni marittime regionali o da altri accordi internazionali.
- (4) Per far sì che il secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino degli Stati membri contribuisca a conseguire ulteriormente gli obiettivi della direttiva 2008/56/CE e migliori la coerenza delle definizioni di buono stato ecologico, nella relazione sulla prima fase di attuazione la Commissione raccomanda una collaborazione a livello unionale tra i servizi della Commissione e gli Stati membri per rivedere, rafforzare e migliorare la decisione 2010/477/UE al fine di definire una serie di criteri e norme metodologiche sul buono stato ecologico più chiari, semplici, concisi, coerenti e comparabili e, nel contempo, rivedere e se necessario aggiornare l'allegato III della direttiva 2008/56/CE ed elaborare orientamenti specifici per garantire un'impostazione più uniforme e coerente per le valutazioni nel prossimo ciclo di attuazione.
- (5) In base a tali conclusioni, nel 2013 è stato avviato il processo di revisione con una tabella di marcia in più fasi (tecnica e scientifica, di consultazione, di decisione) approvata dal comitato di regolamentazione istituito a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE. Durante il processo la Commissione ha consultato tutte le parti interessate, convenzioni marittime regionali comprese.

⁽¹⁾ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

⁽²⁾ Decisione 2010/477/UE della Commissione, del 1º settembre 2010, sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine (GUL 232 del 2.9.2010, pag. 14).

⁽²) Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Prima fase di attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/CE) — Valutazione e orientamenti della Commissione europea (COM/2014/097 final del 20.2.2014).

- (6)Per agevolare in futuro gli aggiornamenti della valutazione iniziale delle acque marine degli Stati membri e la loro definizione di buono stato ecologico, e ai fini di una maggiore coerenza nell'attuazione della direttiva 2008/56/CE nell'Unione, è necessario precisare, rivedere o introdurre i criteri, le norme metodologiche, le specifiche e i metodi standardizzati che gli Stati membri devono applicare rispetto agli elementi attualmente indicati nella decisione 2010/477/UE. Di conseguenza occorre diminuire il numero di criteri che gli Stati membri devono monitorare e valutare, applicando a quelli mantenuti un approccio basato sul rischio per consentire agli Stati membri di focalizzarsi sulle principali pressioni antropiche che interessano le loro acque. Infine, occorre precisare meglio i criteri e le relative modalità d'uso, anche introducendo valori di soglia che permettano di quantificare il grado di conseguimento del buono stato ecologico in tutte le acque marine dell'Unione.
- (7) La presente decisione dovrebbe assicurare coerenza con la legislazione dell'Unione, conformemente all'impegno assunto dalla Commissione quando ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell'UE (i). Per assicurare a livello unionale maggiore coerenza e comparabilità nelle definizioni di buono stato ecologico degli Stati membri e per evitare inutili sovrapposizioni, è opportuno tener conto delle norme in vigore e dei metodi di monitoraggio e valutazione pertinenti iscritti nella legislazione dell'UE, tra cui la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2), la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (4), il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (5), la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
- Per ciascun descrittore qualitativo figurante nell'allegato I della direttiva 2008/56/CE e in base agli elenchi (8)indicativi di cui all'allegato III della medesima direttiva, è necessario definire i criteri, compresi gli elementi dei criteri e, se pertinente, i valori di soglia. I valori di soglia sono intesi a contribuire alla definizione di una serie di requisiti di buono stato ecologico da parte degli Stati membri, e a valutare il grado di conseguimento di quest'ultimo. Occorre altresì stabilire norme metodologiche, che comprendono le scale geografiche per la valutazione e la modalità d'uso dei criteri. Criteri e norme metodologiche devono garantire la coerenza e consentire il confronto tra le regioni o sottoregioni marine riguardo alla valutazione del grado di conseguimento del buono stato ecologico.
- È necessario definire specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto delle specifiche e norme vigenti sia a livello unionale o internazionale sia a livello di regioni e sottoregioni, per assicurare la comparabilità dei dettagli degli aggiornamenti effettuati dagli Stati membri in esito al riesame di alcuni elementi delle loro strategie per l'ambiente marino, inviati alla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE.
- Quando definiscono una serie di requisiti di buono stato ecologico a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva e quando elaborano programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11 della direttiva, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri, le norme metodologiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione di cui alla presente decisione in combinazione con gli elementi dell'ecosistema, le pressioni antropiche e le attività umane figuranti negli elenchi indicativi di cui all'allegato III della direttiva 2008/56/CE e sulla scorta della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva suddetta.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e

della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(*) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei

prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(6) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(7) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli

selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della

pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽¹⁾ COM(2015) 215 final.

- (11) Per stabilire un legame chiaro tra la definizione di una serie di requisiti di buono stato ecologico e la valutazione dei progressi compiuti nel conseguirli, è opportuno organizzare i criteri e le norme metodologiche in base ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE, tenendo conto degli elenchi indicativi di elementi dell'ecosistema, pressioni antropiche e attività umane di cui all'allegato III della direttiva. Alcuni di questi criteri e norme metodologiche si riferiscono in particolare alla valutazione, rispettivamente, dello stato ecologico o delle pressioni e degli impatti principali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) o b), della direttiva 2008/56/CE.
- (12) Se non sono stabiliti valori di soglia, gli Stati membri dovrebbero fissarli attraverso la cooperazione unionale regionale o sottoregionale, ad esempio in riferimento a valori esistenti o sviluppandone di nuovi nel quadro delle convenzioni marittime regionali. Nel caso siano fissati valori di soglia attraverso la cooperazione unionale (per i descrittori relativi ai rifiuti marini, rumore sottomarino, integrità del fondo marino) il quadro adatto è la strategia comune di attuazione elaborata dagli Stati membri e dalla Commissione ai fini della direttiva 2008/56/CE. Una volta stabiliti attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale, i valori di soglia entrano a far parte della serie di requisiti di buono stato ecologico solo quando sono trasmessi alla Commissione nell'ambito delle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE. Finché tali valori di soglia non vengono stabiliti attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale, gli Stati membri possono applicare a valori di soglia nazionali, tendenze direzionali o valori di soglia indicativi basati sulla pressione.
- (13) I valori di soglia dovrebbero: riflettere, laddove opportuno, il livello qualitativo rappresentante la rilevanza di un effetto negativo per un determinato criterio; essere stabiliti in relazione a una condizione di riferimento; essere coerenti con la legislazione unionale e fissati secondo adeguate scale geografiche per riflettere le diverse caratteristiche biotiche e abiotiche delle regioni, sottoregioni e suddivisioni. Di conseguenza, anche se la fissazione dei valori di soglia si svolge a livello unionale, il risultato può esprimere valori diversi, specifici di una regione, sottoregione o suddivisione. I valori di soglia dovrebbero essere fissati in base al principio di precauzione, tenendo conto dei rischi potenziali per l'ambiente marino e della natura dinamica degli ecosistemi marini e dei loro elementi, che possono mutare nello spazio e nel tempo a causa di cambiamenti idrologici e climatici, rapporti predatore-preda e altri fattori ambientali. I valori di soglia dovrebbero anche denotare che gli ecosistemi marini deteriorati possono ristabilirsi assumendo uno stato che riflette le condizioni fisiografiche, geografiche, climatiche e biologiche prevalenti anziché ritornare allo specifico stato originale.
- (14) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE, la pressione collettiva delle attività umane deve essere mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico, in modo da non compromettere la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo. Possono quindi verificarsi casi in cui i valori di soglia per determinate pressioni e relativi impatti ambientali non sono necessariamente raggiunti in tutte le zone delle acque marine degli Stati membri, purché non sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2008/56/CE e sia consentito nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini.
- (15) È necessario stabilire valori di soglia che facciano parte della serie dei requisiti usati dagli Stati membri per definire il buono stato ecologico di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, e in che misura si debbano raggiungere tali valori. I valori di soglia, in sé e per sé, non costituiscono pertanto la definizione di buono stato ecologico degli Stati membri.
- (16) Gli Stati dovrebbero esprimere il grado di conseguimento del buono stato ecologico come la percentuale delle loro acque marine o la percentuale degli elementi dei criteri (specie, contaminanti ecc.) che ha raggiunto i valori di soglia. Data la reazione spesso lenta dell'ambiente marino ai cambiamenti, quando valutano lo stato delle loro acque marine conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri dovrebbero indicarne i cambiamenti rispetto al periodo di riferimento precedente, ossia indicare se lo stato è migliore, stabile o deteriorato.
- (17) Se i valori di soglia fissati conformemente alla presente decisione non sono raggiunti per un particolare criterio, gli Stati membri dovrebbero valutare se adottare le misure del caso o svolgere ulteriori ricerche o indagini in merito.
- (18) Gli Stati membri, quando sono tenuti a cooperare a livello regionale o sottoregionale, dovrebbero avvalersi delle strutture istituzionali regionali in materia di cooperazione esistenti, ove possibile e opportuno, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, come previsto all'articolo 6 della direttiva 2008/56/CE. Analogamente, in mancanza di precisi criteri, norme metodologiche (anche per l'integrazione dei criteri),

specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, gli Stati membri dovrebbero basarsi, ove possibile e opportuno, su strumenti sviluppati a livello internazionale, regionale e sottoregionale, ad esempio quelli concordati nel quadro delle convenzioni marittime regionali o di altri strumenti internazionali. Diversamente, gli Stati membri possono scegliere di coordinarsi tra loro all'interno delle regioni o sottoregioni, se pertinente; possono anche decidere, in base alle specificità delle loro acque marittime, di tener conto di elementi supplementari non indicati nella presente decisione e non trattati sul piano internazionale, regionale o sottoregionale oppure valutare se applicare gli elementi della presente decisione alle rispettive acque di transizione definite all'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2000/60/CE a sostegno dell'attuazione della direttiva 2008/56/CE.

- (19) Gli Stati membri dovrebbero disporre di sufficiente flessibilità, a determinate condizioni, per concentrarsi sulle principali pressioni e relativi impatti ambientali sui diversi elementi dell'ecosistema in ciascuna regione o sottoregione, per poter monitorare e valutare le acque marine in modo efficiente ed efficace nonché agevolare la classificazione delle azioni da adottare secondo un ordine di priorità per conseguire il buono stato ecologico. A tal fine, in primo luogo, gli Stati membri dovrebbero poter considerare inopportuna l'applicazione di alcuni criteri, se la considerazione è giustificata. In secondo luogo, gli Stati membri dovrebbero poter decidere, in base ad una valutazione dei rischi relativamente alle pressioni e al loro impatto, di non usare determinati elementi dei criteri o di selezionare elementi supplementari o di focalizzarsi su determinate matrici o zone delle acque marine. Infine, occorre introdurre una distinzione tra criteri primari e secondari. I criteri primari dovrebbero essere usati per assicurarne la coerenza in tutta l'Unione, mentre per i criteri secondari dovrebbe essere garantita una certa flessibilità. L'uso di un criterio secondario dovrebbe essere deciso dagli Stati membri, se necessario, a integrazione di un criterio primario o se, per un determinato criterio, l'ambiente marino rischia di non conseguire o mantenere il buono stato ecologico.
- (20) I criteri, compresi i valori di soglia, le norme metodologiche, le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione dovrebbero basarsi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Sono comunque necessari progressi tecnici e scientifici supplementari per sostenere l'ulteriore sviluppo di alcuni di questi criteri, norme e specifiche, e i progressi in materia dovrebbero essere sfruttati alla luce delle nuove conoscenze.
- (21) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2010/477/UE.
- (22) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di regolamentazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce:

- a) criteri e norme metodologiche che gli Stati membri devono usare quando definiscono una serie di requisiti per il buono stato ecologico conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, in base agli allegati I e III e con riferimento alla valutazione iniziale effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva suddetta, per valutare il grado di conseguimento del buono stato ecologico conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva suddetta;
- b) specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che gli Stati membri devono usare quando elaborano i programmi di monitoraggio coordinati di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 della stessa direttiva;
- c) il calendario per la definizione di valori di soglia, elenchi di elementi dei criteri e norme metodologiche attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale;
- d) l'obbligo di comunicazione degli elementi dei criteri, dei valori di soglia e delle norme metodologiche.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/56/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

ΙT

- (1) «sottoregioni»: le sottoregioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE;
- (2) «sottodivisioni»: le sottodivisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE;
- (3) «specie non indigena invasiva»: la «specie esotica invasiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹);
- (4) «elementi dei criteri»: elementi costitutivi di un ecosistema, in particolare gli elementi biologici (specie, habitat e relative comunità), o aspetti delle pressioni sull'ambiente marino (pressioni biologiche, fisiche, sostanze, rifiuti ed energia) che sono valutati in base a ciascun criterio;
- (5) «valore di soglia»: valore o serie di valori che consente di misurare il livello qualitativo conseguito di un particolare criterio, contribuendo anche a valutare il grado di conseguimento del buono stato ecologico.

Articolo 3

Uso di criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati

1. Gli Stati membri usano i criteri primari e le norme metodologiche, le specifiche e i metodi standardizzati a essi connessi di cui all'allegato per attuare la presente decisione. Tuttavia, in base alla valutazione iniziale e ai successivi aggiornamenti di cui all'articolo 8 e all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri possono non ritenere opportuno usare uno o più criteri primari in circostanze debitamente giustificate. In tali casi, gli Stati membri forniscono alla Commissione una motivazione nel quadro della comunicazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE.

In base all'obbligo di cooperazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/56/CE, uno Stato membro informa gli altri Stati membri che condividono la stessa regione o sottoregione marittima prima di decidere di non usare un criterio primario conformemente alle disposizioni del primo comma.

- 2. I criteri secondari e relative norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati riportati nell'allegato sono usati a integrazione di un criterio primario o qualora l'ambiente marino rischi di non conseguire o non preservare il buono stato ecologico per quel particolare criterio. L'uso di un criterio secondario è deciso da ciascuno Stato membro, salvo se altrimenti specificato nell'allegato.
- 3. Se la presente decisione non fissa criteri, norme metodologiche, specifiche o metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, gli Stati membri si basano, ove possibile e opportuno, su strumenti sviluppati a livello internazionale, regionale o sottoregionale, ad esempio quelli concordati nelle pertinenti convenzioni marittime regionali.
- 4. Fino a quando non siano fissati elenchi di elementi dei criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione a livello unionale, internazionale, regionale o sottoregionale, gli Stati membri possono avvalersi di strumenti stabiliti a livello nazionale, fatto salvo il conseguimento della cooperazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/56/CE.

Articolo 4

Fissazione di valori di soglia attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale

- 1. Se gli Stati membri sono tenuti a norma della presente decisione a fissare valori di soglia attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale, tali valori:
- a) fanno parte della serie di requisiti usati dagli Stati membri per definire il buono stato ecologico;
- b) sono coerenti con la legislazione unionale;

⁽¹) Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GUL 317 del 4.11.2014, pag. 35).

- c) ove opportuno, distinguono il livello qualitativo che rappresenta la rilevanza di un effetto negativo per un criterio e sono fissati in relazione ad una condizione di riferimento;
- d) sono fissati secondo adeguate scale geografiche per riflettere le diverse caratteristiche biotiche e abiotiche delle regioni, sottoregioni e suddivisioni;
- e) sono fissati in base al principio di precauzione, tenendo conto dei rischi potenziali per l'ambiente marino;
- f) sono coerenti con i diversi criteri quando si rapportano al medesimo elemento dell'ecosistema;
- g) si avvalgono delle migliori conoscenze scientifiche disponibili;
- h) si basano su dati di serie temporali lunghe, se disponibili, per consentire la definizione del valore più adatto;
- i) tengono conto delle dinamiche dell'ecosistema, compresi i rapporti predatore-preda e i cambiamenti climatici e idrologici, nonché del fatto che gli ecosistemi, se deteriorati, possono ristabilirsi in tutto o in parte assumendo uno stato che riflette le nuove condizioni fisiografiche, geografiche, climatiche e biologiche prevalenti anziché ritornare allo specifico stato originale;
- j) sono coerenti, ove possibile e opportuno, con i valori pertinenti fissati nell'ambito delle strutture istituzionali di cooperazione regionale, tra cui quelli concordati nelle convenzioni marittime regionali.
- 2. Gli Stati membri, fino a quando non abbiano fissato valori di soglia attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale a norma della presente decisione, possono avvalersi degli strumenti indicati di seguito per esprimere il grado di conseguimento del buono stato ecologico:
- a) valori di soglia nazionali, salvo l'obbligo di cooperazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/56/CE;
- b) tendenze direzionali dei valori;
- c) valori di soglia indicativi basati sulle pressioni.

Gli strumenti sopra indicati seguono, ove possibile, i principi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i).

- 3. Se i valori di soglia, compresi quelli fissati dagli Stati membri conformemente alla presente decisione, non sono raggiunti per un particolare criterio al grado che lo Stato membro in questione ha definito come costituente il buono stato ecologico conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri valutano se occorra adottare misure a norma dell'articolo 13 della suddetta direttiva o svolgere ulteriori ricerche o indagini in merito.
- 4. I valori di soglia fissati dagli Stati membri conformemente alla presente decisione possono essere periodicamente riveduti alla luce del progresso tecnico e scientifico e modificati, se necessario, in tempo utile per il riesame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE.

Articolo 5

Calendario

- 1. Se la presente decisione prevede che gli Stati membri fissino valori di soglia, elenchi di elementi dei criteri e norme metodologiche attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale, gli Stati membri s'impegnano a procedere nei tempi stabiliti per il primo riesame della valutazione iniziale e della definizione di buono stato ecologico conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE (15 luglio 2018).
- 2. Gli Stati membri, se non riescono a fissare valori di soglia, elenchi di elementi dei criteri e norme metodologiche attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale nei tempi stabiliti al paragrafo 1, li fissano quanto prima possibile successivamente a tale data a condizione che entro il 15 ottobre 2018 ne trasmettano alla Commissione la motivazione nella comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, o all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE.

Articolo 6

Comunicazione

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, nell'ambito della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE, gli elementi dei criteri, valori di soglia e standard metodologici — stabiliti attraverso la cooperazione unionale, regionale o subregionale conformemente alla presente decisione — di cui decide di avvalersi in quanto parte della serie di requisiti per definire il buono stato ecologico di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2010/477/UE è abrogata.

IT

I riferimenti alla decisione 2010/477/UE si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Criteri e norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine (pertinenti ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE e agli elenchi indicativi di cui all'allegato III della direttiva) nonché specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

Il presente allegato è strutturato in due parti:

IT

- nella parte I sono stabiliti i criteri e le norme metodologiche per la determinazione del buono stato ecologico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE, nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della medesima direttiva, che gli Stati membri devono utilizzare in relazione alla valutazione delle pressioni e degli impatti principali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/56/CE,
- nella parte II sono stabiliti i criteri e le norme metodologiche per la determinazione del buono stato ecologico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE, nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che gli Stati membri devono utilizzare per la valutazione dello stato ecologico ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/56/CE.

PARTE I

Criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione delle pressioni e degli impatti principali, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/56/CE

La parte I prende in considerazione i descrittori (¹) collegati alle pressioni antropiche pertinenti: pressioni biologiche (descrittori 2 e 3), pressioni fisiche (descrittori 6 e 7) oltre a sostanze, rifiuti ed energia (descrittori 5, 8, 9, 10 e 11), elencati nell'allegato III della direttiva 2008/56/CE.

Descrittore 2

Le specie non indigene introdotte dalle attività umane si attestano a livelli che non hanno effetti negativi sugli ecosistemi

Pressione pertinente: introduzione o diffusione di specie non indigene

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
Specie non indigene di nuova introduzione.	D2C1 — Primario: viene ridotto al minimo e, se possibile, a zero, il numero di specie non indigene di nuova introduzione nell'ambiente mediante attività umane, per ciascun periodo di valutazione (6 anni) misurato dall'anno di riferimento indicato per la valutazione iniziale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE. Gli Stati membri stabiliscono il valore di soglia per quanto riguarda il numero di nuove introduzioni di specie non indigene, attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	Scala di valutazione: Sottodivisioni della regione o sottoregione divise, ove necessario, da confini nazionali. Uso dei criteri: Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini: — il numero di specie non indigene di nuova introduzione mediante attività umane nei 6 anni del periodo di valutazione, nonché un elenco delle specie.

⁽¹) Quando la presente decisione fa riferimento a un «descrittore», si intende ai descrittori qualitativi pertinenti per la determinazione del buono stato ecologico, come indicato nell'elenco numerato dell'allegato I della direttiva 2008/56/CE.

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
Specie non indigene già insediate, in particolare specie non indigene invasive, che comprendono quelle presenti nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014, e le specie rilevanti secondo il criterio D2C3. Gli Stati membri compilano l'elenco attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	D2C2 — Secondario: Abbondanza e distribuzione spaziale di specie non indigene già insediate, segnatamente specie invasive, che contribuiscono in misura significativa al prodursi di effetti negativi su particolari gruppi di specie o su tipi generali di habitat.	Scala di valutazione: La stessa usata per la valutazione dei corrispondenti gruppi di specie o dei tipi generali di habitat nell'ambito dei descrittori 1 e 6. Uso dei criteri: Il criterio D2C2 (quantificazione delle specie non indigene) viene utilizzato per ogni specie esaminata e contribuisce alla valutazione del criterio D2C3 (effetti negativi prodotti da specie non indigene).
Gruppi di specie e tipi generali di habitat a rischio a causa di specie non indigene, selezionati tra quelli utilizzati per i descrittori 1 e 6. Gli Stati membri compilano l'elenco attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	D2C3 — Secondario: La percentuale del gruppo di specie o estensione territoriale di un tipo di habitat generale che ha subito effetti negativi a causa di specie non indigene, in particolare specie non indigene invasive. Gli Stati membri, attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale, stabiliscono valori di soglia in relazione agli effetti negativi sui gruppi di specie o sui tipi di habitat generali, dovuti a specie non indigene.	Il criterio D2C3 indica in che percentuale o in che misura, rispettivamente, un gruppo di specie o un habitat generale hanno subito effetti negativi, contribuendo così alla loro valutazione nell'ambito dei descrittori 1 e 6.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

- 1. Per «specie non indigene di nuova introduzione» si intendono quelle la cui presenza nella zona non era nota nel precedente periodo di valutazione.
- 2. Per specie non indigene «già insediate» si intendono quelle la cui presenza nella zona era nota nel precedente periodo di valutazione.
- 3. Per D2C1: qualora non sia chiaro se il recente arrivo di specie non indigene sia dovuto alle attività umane o a dispersione naturale da zone limitrofe, la loro introduzione è considerata nell'ambito di D2C1.
- 4. Per D2C2: quando la comparsa e l'abbondanza di una specie variano a seconda della stagione (ad esempio nel caso del plancton), il monitoraggio viene effettuato nei momenti più opportuni nel corso dell'anno.
- 5. Se possibile, i programmi di monitoraggio sono collegati a quelli per i descrittori 1, 4, 5 e 6 in quanto generalmente utilizzano gli stessi metodi di campionamento ed è inoltre più pratico controllare le specie non indigene nel quadro del monitoraggio più generale della biodiversità, salvo nel caso in cui il campionamento debba concentrarsi sui principali vettori e sulle zone a rischio in relazione alle nuove introduzioni.

Unità di misura dei criteri:

- D2C1: il numero di specie di nuova introduzione per ogni settore di valutazione, durante il periodo di valutazione (6 anni);
- D2C2: abbondanza [numero di esemplari, biomassa in tonnellate (t) o estensione in chilometri quadrati (km²)] per le specie non indigene;
- D2C3: percentuale del gruppo di specie (rapporto tra specie indigene e non indigene, espresso dal numero di specie e/o dalla loro abbondanza all'interno del gruppo) o estensione territoriale del tipo di habitat generale [in chilometri quadrati (km²)] che ha subito effetti negativi.

Descrittore 3

Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una distribuzione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock

Pressione pertinente: Prelievo di specie selvatiche o mortalità/lesioni a specie selvatiche, comprese le specie bersaglio e non bersaglio

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
Pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali. Gli Stati membri stabiliscono attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale un elenco di pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali, conformemente ai criteri stabiliti nelle «specifiche». D3C2 La bio Stock a fini bioma simo nismi regola D3C3 La dis plari comm buona esemp effetti allo sf Gli St verso per ci dei pa	D3C1 — Primario: Il tasso di <i>mortalità per pesca</i> delle popolazioni di specie sfruttate a fini commerciali è pari o inferiore a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Sono consultati appropriati organismi scientifici conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013. D3C2 (1) — Primario: La biomassa dello stock riproduttore (SSB, Spawning Stock Biomass) delle popolazioni di specie sfruttate a fini commerciali si situa al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Sono consultati appropriati organismi scientifici conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013.	Scala di valutazione: Le popolazioni di ciascuna specie sono valutate su scale significative dal punto di vista ambientale all'interno di ciascuna regione o sottoregione marina, come stabilito dagli organismi scientifici pertinenti di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base di aggregazioni specifiche di zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), di sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e di zone di pesca per la regione biogeografica macaronesica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Uso dei criteri: Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei se-
	D3C3 (¹) (²), — Primario: La distribuzione per età e dimensioni degli esemplari nelle popolazioni di specie sfruttate a fini commerciali è indicativa di una popolazione in buona salute. Ciò comporta un'alta percentuale di esemplari in età avanzata/di grandi dimensioni ed effetti negativi limitati sulla diversità genetica dovuti allo sfruttamento. Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale per ciascuna popolazione di specie in conformità dei pareri scientifici ottenuti a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013.	guenti termini: a) popolazioni valutate, valori raggiunti per ciascun criterio e se sono stati raggiunti i livelli per D3C1 e D3C2 e i valori di soglia per D3C3, nonché stato generale della popolazione sulla base di norme per l'integrazione dei criteri concordate a livello dell'Unione; b) popolazioni non valutate di specie sfruttate a fini commerciali nella zona di valutazione. I risultati di queste valutazioni delle popolazioni contribuiscono anche alle valutazioni nell'ambito dei descrittori 1 e 6, se le specie sono rilevanti per la valutazione di particolari gruppi di specie e di tipi di habitat bentonici.

- (1) D3C2 e D3C3 sono criteri su base nazionale per pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali, ma per motivi di maggior chiarezza compaiono nella parte I.
- (2) Il criterio D3C3 potrebbe non essere disponibile in tempo né per la revisione della valutazione iniziale, da svolgersi nel 2018, né per la definizione di un buono stato ecologico ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE.

Il prelievo di specie non sfruttate a fini commerciali o la mortalità/le lesioni a specie non sfruttate a fini commerciali (catture accidentali) a causa delle attività di pesca sono affrontati nell'ambito del criterio D1C1.

Le perturbazioni fisiche dei fondali marini risultanti dalle attività di pesca, compresi gli effetti sulle comunità bentoniche, sono affrontate nell'ambito dei criteri di cui al descrittore 6 (in particolare i criteri D6C2 e D6C3) e devono confluire nelle valutazioni dei tipi di habitat bentonici di cui ai descrittori 1 e 6.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

- 1. Gli Stati membri, attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale, stabiliscono un elenco di specie sfruttate a fini commerciali a cui vengono applicati i criteri per ciascuna zona di valutazione; l'elenco viene aggiornato per ogni periodo di valutazione di sei anni tenendo conto del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (¹) e di quanto indicato di seguito:
 - a) tutti gli stock che sono gestiti a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013;

⁽¹) Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

ΙT

- b) le specie per le quali le possibilità di pesca (totali ammissibili di catture e contingenti) sono fissate dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) le specie per le quali le taglie minime di riferimento per la conservazione sono fissate a norma del regolamento (CE) n. 1967/2006;
- d) le specie di cui ai piani pluriennali conformi all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- e) la specie di cui ai piani di gestione nazionali conformi all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;
- f) qualsiasi specie importante a livello regionale o nazionale per la piccola pesca costiera/su piccola scala.

Ai fini della presente decisione, in ciascuna zona di valutazione le specie non indigene sfruttate a fini commerciali devono essere escluse dall'elenco e quindi non contribuiscono al conseguimento di un buono stato ecologico per il descrittore 3.

- Il regolamento (CE) n. 199/2008 definisce norme sulla raccolta e la gestione, nell'ambito di programmi pluriennali, di
 dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici relativi al settore della pesca che sono utilizzati per il
 monitoraggio nell'ambito del descrittore 3.
- 3. Il termine «popolazioni» è inteso come il termine «stock» ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- 4. Per D3C1 e D3C2, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per gli stock gestiti nel quadro di un piano pluriennale a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013, nelle zone di pesca miste l'obiettivo per il tasso di mortalità per pesca e i livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sono in conformità con il pertinente piano pluriennale;
 - b) per il Mar Mediterraneo e il Mar Nero, si possono utilizzare opportune approssimazioni.
- 5. I seguenti metodi di valutazione sono utilizzati:
 - a) per il criterio D3C1: se le valutazioni quantitative dei valori di rendimento per la *mortalità per pesca* non sono disponibili a causa di lacune nei dati reperibili, è possibile ricorrere, quale metodo alternativo, ad altre variabili quali il rapporto tra cattura e indice di biomassa («rapporto cattura/biomassa»). In tal caso, viene adottato un metodo adeguato per l'analisi delle tendenze (ad esempio, il valore corrente può essere confrontato con la media storica a lungo termine);
 - b) per il criterio D3C2: il valore di soglia usato è conforme all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Se le valutazioni quantitative dei valori di rendimento per la biomassa dello stock riproduttore (SSB, Spawning Stock Biomass) non sono disponibili a causa di lacune nei dati reperibili, si può ricorrere, come metodo alternativo, agli indici pertinenti alla biomassa quali gli indici di catture per unità di sforzo o gli indici di abbondanza derivanti da studi scientifici. In tal caso, viene adottato un metodo adeguato per l'analisi delle tendenze (ad esempio, il valore corrente può essere confrontato con la media storica a lungo termine);
 - c) D3C3 deve rispecchiare il fatto che la popolazione in buona salute di una specie è caratterizzata da un'elevata percentuale di esemplari in età avanzata e di grandi dimensioni. Le caratteristiche in questione sono le seguenti:
 - i) la distribuzione per taglia degli esemplari all'interno della popolazione, espressa come:
 - la percentuale di pesci di taglia superiore alla media al raggiungimento della prima maturazione sessuale, oppure
 - il 95° percentile della distribuzione della lunghezza dei pesci per ciascuna popolazione, osservata nel corso delle prospezioni effettuate da navi da ricerca o di altre prospezioni;
 - ii) ove opportuno e possibile, gli effetti genetici dovuti allo sfruttamento delle specie, come ad esempio la taglia alla prima maturazione sessuale.

Si possono utilizzare altre indicazioni delle proprietà pertinenti in seguito a un ulteriore sviluppo scientifico e tecnico del criterio in questione.

Unità di misura dei criteri:

ΙΤ

- D3C1: il tasso annuale di mortalità per pesca;
- D3C2: biomassa in tonnellate (t) o numero di esemplari per specie, salvo nel caso in cui vengano utilizzati altri indici come dal punto 5, lettera b);
- D3C3: in merito al punto 5, lettera c): per i), primo trattino: percentuale o numero di esemplari; per i), secondo trattino: lunghezza in centimetri (cm); per ii): lunghezza in centimetri (cm).

Descrittore 5

È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di ossigeno nelle acque di fondo

Pressioni pertinenti: apporto di nutrienti; apporto di materia organica.

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
Nutrienti nella colonna d'acqua: azoto inorganico disciolto (DIN), azoto totale (TN); fosforo inorganico disciolto (DIP), fosforo totale (TP). All'interno delle acque costiere, gli stessi utilizzati ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Al di fuori delle acque costiere gli Stati membri possono decidere a livello regionale o sottoregionale di non utilizzare uno o più di questi nutrienti.	D5C1 — Primario: I livelli di concentrazione dei nutrienti non indicano la presenza di effetti negativi dovuti all'eutrofizzazione. I valori di soglia sono i seguenti: a) per quanto riguarda le acque costiere, i valori fissati a norma della direttiva 2000/60/CE; b) al di fuori delle acque costiere, si tratta di valori coerenti con quelli per le acque costiere ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri stabiliscono questi valori attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale	Scala di valutazione: — all'interno delle acque costiere, la stessa utilizzata ai sensi della direttiva 2000/60/CE, — al di fuori delle acque costiere, sottodivisioni della regione o sottoregione divise, ove necessario, da confini nazionali. Uso dei criteri: Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini:
Clorofilla a nella colonna d'acqua	D5C2 — Primario: Le concentrazioni di clorofilla a non sono a livelli che indicano effetti negativi dovuti ad eccesso di nutrienti. I valori di soglia sono i seguenti: a) per quanto riguarda le acque costiere, i valori fissati a norma della direttiva 2000/60/CE; b) al di fuori delle acque costiere, si tratta di valori coerenti con quelli per le acque costiere ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri stabiliscono questi valori attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	 a) i valori ottenuti per ciascun criterio utilizzato, nonché una stima dell'estensione della zona valutata nella quale sono stati raggiunti i valori di soglia stabiliti; b) per quanto riguarda le acque costiere, i criteri devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 2000/60/CE per accertare se il corpo idrico è soggetto a eutrofizzazione (¹); c) per le acque al di fuori di quelle costiere, una stima dell'estensione della superficie (espressa in percentuale) non soggetta a eutrofizzazione (come indi-
La proliferazione dannosa di alghe (per esempio cianobatteri) nella colonna d'acqua.	D5C3 — Secondario: Il numero, l'estensione territoriale e la durata delle proliferazioni dannose di alghe non raggiungono livelli che indicano effetti negativi dovuti ad eccesso di nutrienti.	cato dai risultati forniti da tutti i crite utilizzati, integrati secondo la modalit concordata a livello dell'Unione, ov possibile, e comunque almeno a livell regionale o sottoregionale). Al di fuori delle acque costiere, l'uso o criteri secondari viene concordato a livell regionale o sottoregionale.

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
	Gli Stati membri stabiliscono i valori di soglia per questi livelli attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	I risultati delle valutazioni contribuiscono inoltre alla valutazione degli habitat pelagici nell'ambito del descrittore 1, secondo quanto segue:
Limite fotico (trasparenza) della colonna d'acqua	D5C4 — Secondario: Il limite fotico (trasparenza) della colonna d'acqua non è ridotto, a causa dell'aumento delle alghe in sospensione, a un livello che indica gli effetti negativi dell'arricchimento in nutrienti.	— la distribuzione e una stima dell'esten- sione della superficie (espressa in per- centuale) soggetta a eutrofizzazione nella colonna d'acqua (come indicato dal fatto che i valori di soglia per i cri- teri D5C2, D5C3 e D5C4, se utilizzati, sono stati raggiunti).
	I valori di soglia sono i seguenti: a) per quanto riguarda le acque costiere, i valori fissati a norma della direttiva 2000/60/CE;	I risultati delle valutazioni devono anche contribuire alle valutazioni per gli habitat bentonici nell'ambito dei descrittori 1 e 6, come segue:
	b) al di fuori delle acque costiere, si tratta di valori coerenti con quelli per le acque costiere ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri stabiliscono questi valori attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	 la distribuzione e una stima dell'estensione della superficie (come percentuale soggetta a eutrofizzazione sui fondali marini (come indicato dal fatto che i valori di soglia per i criteri D5C4, D5C5, D5C6, D5C7 e D5C8, se utilizzati, sono stati raggiunti).
Ossigeno disciolto nella parte inferiore della colonna d'acqua	D5C5 — Primario (può essere sostituito da D5C8): Nonostante l'eccesso di nutrienti, la concentrazione dell'ossigeno disciolto non è ridotta a livelli che indicano effetti negativi sugli habitat bentonici (compresi le specie mobili e il biota associati) o altri effetti dovuti all'eutrofizzazione. I valori di soglia sono i seguenti: a) per quanto riguarda le acque costiere, i valori fissati a norma della direttiva 2000/60/CE; b) al di fuori delle acque costiere, si tratta di valori coerenti con quelli per le acque costiere ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri stabiliscono questi valori attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	
Macroalghe opportuniste degli habitat bentonici	D5C6 — Secondario: L'abbondanza di macroalghe opportuniste non è a livelli che indicano effetti negativi dovuti a eccesso di nutrienti. I valori di soglia sono i seguenti: a) per quanto riguarda le acque costiere, i valori fissati a norma della direttiva 2000/60/CE; b) qualora questo criterio si dimostrasse pertinente per le acque al di fuori delle acque costiere, i valori coerenti con quelli per le acque costiere ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri stabiliscono questi valori attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
Comunità macrofite (alghe e angiosperme marine perenni come ad esempio fucacee, Zostera marina e Posidonia oceanica) degli habitat bentonici	D5C7 — Secondario: La composizione per specie e l'abbondanza relativa o la distribuzione in profondità delle comunità macrofite raggiungono valori che indicano l'assenza di effetti negativi dovuti a un eccesso di nutrienti, anche a causa di una diminuzione della trasparenza dell'acqua, e riportati di seguito: a) per quanto riguarda le acque costiere, i valori fissati a norma della direttiva 2000/60/CE;	
	b) qualora questo criterio si dimostrasse pertinente per le acque al di fuori delle acque costiere, i valori coerenti con quelli per le acque costiere ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri stabiliscono questi valori attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	
Comunità macrofaunali degli habitat bentonici	D5C8 — Secondario (salvo se utilizzato in sostituzione di D5C5): La composizione per specie e l'abbondanza relativa delle comunità macrofaunali raggiunge valori che indicano l'assenza di effetti negativi dovuti a un eccesso di nutrienti e a sostanze organiche, secondo i valori riportati di seguito: a) per quanto riguarda le acque costiere, i valori per gli elementi di qualità biologica bentonici stabiliti in conformità della direttiva 2000/60/CE; b) al di fuori delle acque costiere, si tratta di valori coerenti con quelli per le acque costiere ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri stabiliscono questi valori attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	

⁽¹⁾ In questa valutazione possono essere utili i documenti di orientamento pubblicati nell'ambito della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE [ad esempio, «N° 13 — Overall Approach to the Classification of Ecological Status and Ecological Potential» (Approccio globale per la classificazione dello stato ecologico e del potenziale ecologico) e «N° 23 — Eutrophication Assessment in the Context of European Water Policies» (Valutazione dell'eutrofizzazione nel contesto delle politiche UE in materia di acque)],

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

- 1. Nelle acque costiere, gli elementi dei criteri sono selezionati in conformità della direttiva 2000/60/CE.
- 2. Per D5C2 e D5C3, gli Stati membri possono inoltre utilizzare dati riferiti alla composizione per specie e all'abbondanza del fitoplancton.
- 3. Ove possibile, si raccolgono informazioni sulle vie di diffusione (atmosferiche, di terra o di mare) dei nutrienti nell'ambiente marino.
- 4. Il monitoraggio al di fuori delle acque costiere può non essere necessario in presenza di un basso rischio, ad esempio nei casi in cui nelle acque costiere sono raggiunti i valori di soglia, tenendo conto dell'apporto di nutrienti provenienti da fonti atmosferiche, marine (incluse le acque costiere) e transfrontaliere.
- 5. Le valutazioni effettuate ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono utilizzate per valutare ciascun criterio nelle acque costiere.
- 6. I valori fissati a norma della direttiva 2000/60/CE si riferiscono a quelli stabiliti tramite l'esercizio di intercalibrazione conformemente alla decisione n. 2013/480/UE della Commissione (¹) oppure dalla legislazione nazionale conformemente all'articolo 8 e all'allegato V della direttiva 2000/60/CE. I valori sono equivalenti alla classificazione «Delimitazione buono-sufficiente» nei rapporti di qualità ecologica.
- 7. È da intendersi che la composizione per specie faccia riferimento al più basso livello tassonomico idoneo per la valutazione.

⁽¹) Decisione n. 2013/480/UE della Commissione, del 20 settembre 2013, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2008/915/CE (GU L 266 dell'8.10.2013, pag. 1).

Unità di misura dei criteri:

IT

- D5C1: per le concentrazioni di nutrienti: micromole per litro (μmol/l);
- D5C2: per le concentrazioni di clorofilla a (biomassa): microgrammi per litro (μg/l);
- D5C3: per le proliferazioni: numero di proliferazioni, durata in giorni e estensione territoriale in chilometri quadrati (km²) all'anno;
- D5C4: per il limite fotico: profondità in metri (m);
- D5C5: per la concentrazione di ossigeno nella parte inferiore della colonna d'acqua: milligrammi per litro (mg/l);
- D5C6: per abbondanza o copertura territoriale delle macroalghe: rapporti di qualità ecologica. Estensione degli effetti negativi in chilometri quadrati (km²) o in percentuale della zona di valutazione;
- D5C7: riguardo alla composizione per specie e alla valutazione dell'abbondanza relativa o alla profondità massima della crescita di macrofite: rapporti di qualità ecologica. Estensione degli effetti negativi in chilometri quadrati (km²) o in percentuale della zona di valutazione;
- D5C8: riguardo alla composizione per specie e alla valutazione dell'abbondanza relativa: rapporti di qualità ecologica. Estensione degli effetti negativi in chilometri quadrati (km²) o in percentuale della zona di valutazione.

Se disponibili, gli Stati membri utilizzano le unità o i rapporti di qualità ecologica di cui alla direttiva 2000/60/CE.

Descrittore 6

Il livello di integrità del fondale marino è tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e che gli ecosistemi bentonici, in particolare, non subiscano effetti negativi

Pressioni pertinenti: perdita fisica (dovuta a modifica permanente del substrato o della morfologia del fondale marino e all'estrazione di substrati dal fondale); perturbazioni fisiche del fondo marino (temporanee o reversibili).

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
Perdita fisica del fondale marino (comprese le zone intertidali).	D6C1 — Primario: estensione territoriale e distribuzione della perdita fisica (modifica permanente) del fondale marino naturale.	Scala di valutazione: La stessa usata per la valutazione dei tipi generali di habitat bentonici nell'ambito dei descrittori 1 e 6.
Perturbazione fisica del fondale marino (comprese le zone intertidali).	D6C2 — Primario: estensione territoriale e distribuzione sul fondale marino delle pressioni dovute a perturbazioni fisi- che.	Uso dei criteri: I risultati della valutazione del criterio D6C1 (distribuzione e stima dell'entità della perdita fisica) sono utilizzati per valutare i criteri D6C4 e D7C1.
Tipi generali di habitat bentonici o altri tipi di habitat, utilizzati nell'ambito dei descrittori 1 e 6.	D6C3 — Primario: estensione territoriale di ciascun tipo di habitat compromesso da effetti negativi dovuti a perturbazioni fisiche che ne modificano la struttura biotica e abiotica e le funzioni (ad esempio a causa di cambiamenti nella composizione per specie e nell'abbondanza relativa, di assenza di specie particolarmente sensibili o fragili o che assolvono una funzione fondamentale, di cambiamenti nella struttura delle specie in base alle dimensioni). Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia per gli effetti negativi delle perturbazioni fisiche attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	I risultati della valutazione del criterio D6C2 (distribuzione delle pressioni dovute a perturbazioni fisiche e stima della loro entità) sono utilizzati per valutare il criterio D6C3. I risultati della valutazione del criterio D6C3 (stima dell'entità dell'effetto negativo dovuto a perturbazioni fisiche per tipologia di habitat in ciascuna zona di valutazione) contribuisce alla valutazione del criterio D6C5.

I criteri D6C1, D6C2 e D6C3 riguardano solo le pressioni definite «perdita fisica» e «perturbazioni fisiche» e i loro impatti, mentre i criteri D6C4 e D6C5 sono relativi alla valutazione globale del descrittore 6, nonché a quella del descrittore 1 per gli habitat bentonici. I criteri D6C4 e D6C5 sono illustrati alla parte II del presente allegato.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

1. Per quanto riguarda i metodi di monitoraggio:

ΙT

- a) per D6C1, sono sottoposte a valutazione le modifiche permanenti del fondale marino dovute ad attività umane di diverso tipo (comprese le modifiche permanenti del substrato o della morfologia del fondale marino naturale derivanti da ristrutturazione fisica, sviluppi infrastrutturali e perdita di substrato dovuta a estrazione di materiali dal fondale);
- b) per D6C2, sono sottoposte a valutazione le perturbazioni fisiche da attività umane di diverso tipo (ad esempio la pesca con reti a strascico);
- c) per le acque costiere, sono utilizzati i dati idromorfologici e le valutazioni pertinenti ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Al di fuori delle acque costiere, i dati possono essere raccolti dalla mappatura di infrastrutture e di siti di estrazione autorizzati.
- 2. Per quanto riguarda i metodi di valutazione, i dati vanno aggregati in modo che:
 - a) D6C1 sia valutato in termini di zone perse in rapporto all'estensione naturale totale di tutti gli habitat bentonici nella zona di valutazione (ad esempio indicando l'estensione delle modifiche antropiche);
 - b) D6C3 sia valutato in rapporto all'estensione totale naturale di ciascun tipo di habitat bentonico in esame.
- 3. Per perdita fisica si intende una modifica permanente del fondale marino che perdura o si presume perduri per un periodo di due cicli di rendicontazione (12 anni) o superiore.
- 4. Per perturbazione fisica si intende una modifica del fondale marino dalla quale il fondale può ristabilirsi qualora cessi l'attività all'origine della perturbazione.
- 5. Per D6C3 è da intendersi che la composizione per specie faccia riferimento al più basso livello tassonomico idoneo per la valutazione.

Unità di misura dei criteri:

- D6C1: estensione della zona di valutazione fisicamente andata perduta, in chilometri quadrati (km²);
- D6C2: estensione della zona di valutazione fisicamente oggetto di perturbazione, in chilometri quadrati (km²);
- D6C3: estensione di ciascun tipo di habitat che ha subito effetti negativi, in chilometri quadrati (km²) o in quota percentuale (%) rispetto al totale dell'estensione dell'habitat naturale nella zona di valutazione.

Descrittore 7

L'alterazione permanente delle condizioni idrografiche non si traduce in effetti negativi sugli ecosistemi marini

Pressioni pertinenti: Perdita fisica (dovuta a modifiche permanenti del substrato o della morfologia dei fondali marini o a estrazione di substrato dai fondali); Modifiche delle condizioni idrologiche

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
Modifiche idrografiche del fon- dale marino e nella colonna d'acqua (comprese le zone inter- tidali).	D7C1 — Secondario: estensione territoriale e distribuzione di una alterazione permanente delle condizioni idrografiche (ad esempio: modifiche dell'azione delle onde, delle correnti, della salinità, della temperatura) sul fondo marino e nella colonna d'acqua, associate in particolare alla perdita fisica (¹) dei fondali marini.	Scala di valutazione: La stessa usata per la valutazione dei tipi generali di habitat bentonici nell'ambito dei descrittori 1 e 6. Uso dei criteri: I risultati della valutazione del criterio D7C1 (distribuzione e stima dell'estensione delle modifiche idrografiche) sono utilizzati per valutare il criterio D7C2.
Tipi generali di habitat bentonici o altri tipi di habitat, utilizzati per i descrittori 1 e 6.	D7C2 — Secondario: Estensione territoriale di ciascun tipo di habitat bentonico che ha subito effetti negativi (caratteristiche fisiche e idrografiche, nonché comunità biologiche associate) a causa della alterazione permanente delle condizioni idrografiche.	

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
	Attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale, gli Stati membri stabiliscono valori di soglia riguardo gli effetti negativi delle alterazioni permanenti delle condizioni idrogra- fiche.	rio D7C2 (stima dell'estensione del-

(1) «Perdita fisica»: cfr. definizione al punto 3 delle specifiche relative al descrittore 6.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

- 1. Per quanto riguarda i metodi di monitoraggio e di valutazione:
 - a) il monitoraggio si concentra sui cambiamenti connessi allo sviluppo di infrastrutture, sulla costa o in mare aperto.
 - b) Per valutare l'entità delle conseguenze di ogni sviluppo infrastrutturale, vengono utilizzati, ove necessario, modelli idrodinamici per la valutazione dell'impatto ambientale convalidati da un'analisi accurata del suolo, oppure altre fonti di informazione idonee.
 - c) Per le acque costiere vengono utilizzati dati relativi all'idromorfologia e valutazioni pertinenti ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
- 2. Per quanto riguarda i metodi di valutazione, i dati vanno aggregati in modo che:
 - a) D7C1 è valutato in rapporto all'estensione naturale totale di tutti gli habitat della zona di valutazione;
 - b) D7C2 è valutato in rapporto all'estensione naturale totale di ciascun tipo di habitat bentonico valutato.

Unità di misura dei criteri:

- D7C1: estensione, in chilometri quadrati (km²), della zona di valutazione che ha subito effetti negativi dal punto di vista idrografico;
- D7C2: estensione di ciascun tipo di habitat che ha subito effetti negativi, in chilometri quadrati (km²) o in quota percentuale (%) rispetto al totale dell'estensione dell'habitat naturale nella zona di valutazione.

Descrittore 8

Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti

Pressioni pertinenti: Immissione di altre sostanze (ad esempio sostanze sintetiche, non sintetiche, radionuclidi)

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
(1) Nelle acque costiere e territoriali: a) i contaminanti selezionati in conformità alla direttiva 2000/60/CE: i) contaminanti per i quali esiste uno standard di qualità ambientale stabilito nella direttiva 2008/105/CE, allegato I, parte A; ii) inquinanti specifici dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE, allegato VIII, nelle acque costiere;	D8C1 — Primario: Nelle acque costiere e territoriali, le concentrazioni di sostanze inquinanti non superano i seguenti valori di soglia: a) per i contaminanti di cui al punto 1), lettera a), degli elementi dei criteri, i valori fissati a norma della direttiva 2000/60/CE;	Scala di valutazione: — nelle acque costiere e territoriali, la stessa utilizzata ai sensi della direttiva 2000/60/CE, — al di là delle acque territoriali, sottodivisioni della regione o sottoregione, divise, ove necessario, da confini nazionali.

Elementi dei criteri Criteri Norme metodologiche b) se rilevanti, altri contaminanti (ad esemb) quando i contaminanti di cui alla let-Uso dei criteri: pio da fonti offshore) che non siano già tera a) vengono misurati in una ma-Esprimere in che misura è stato conseguito compresi nella lettera a) e che possano trice per la quale non è stato fissato alil buono stato ecologico per ciascuna zona cun valore ai sensi della direttiva dare origine a effetti inquinanti nella revalutata, nei seguenti termini: gione o sottoregione marina. Gli Stati 2000/60/CE, la concentrazione dei per ciascun contaminante nell'ambito membri stabiliscono l'elenco dei contacontaminanti nella matrice è fissata dadel criterio D8C1, la sua concentraminanti attraverso la cooperazione regli Stati membri attraverso la cooperazione, la matrice utilizzata (acqua, sedigionale o sottoregionale. zione regionale o sottoregionale; menti, biota), se i valori di soglia fissati (2) Al di fuori delle acque territoriali: c) per altri contaminanti selezionati ai sono stati raggiunti, e la percentuale di sensi del punto 1), lettera b), degli elecontaminanti valutati che hanno raga) i contaminanti considerati al punto 1), menti dei criteri, le concentrazioni per dove possano ancora dare origine a efgiunto i valori di soglia, specificando sela matrice specificata (acqua, sedimenti fetti inquinanti; paratamente le sostanze che si comporo biota) che possono dar luogo a effetti tano come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie b) altri contaminanti, se del caso, se non inquinanti. Gli Stati membri stabiligià identificati al punto 2), lettera a), scono le concentrazioni attraverso la (sostanze PBT ubiquitarie), di cui all'artiche possano dare origine a effetti inquicooperazione regionale o sottoregiocolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), della nanti nella regione o sottoregione. Gli nale, considerando come verranno apdirettiva 2008/105/CE; Stati membri stabiliscono l'elenco dei plicate nelle acque costiere e territoriali b) per ciascuna specie valutata nell'ambito contaminanti attraverso la cooperazione e al di fuori di esse. del criterio D8C2, una stima dell'abbonregionale o sottoregionale. Al di fuori delle acque territoriali, le condanza della popolazione che ha subito centrazioni di contaminanti non superano effetti negativi nella zona di valutazione; i seguenti valori soglia: c) per ciascun habitat valutato nell'ambito a) per i contaminanti selezionati ai sensi del criterio D8C2, una stima dell'estendel punto 2), lettera a), degli elementi sione della superficie che ha subito efdei criteri, gli stessi valori applicabili fetti negativi nella zona di valutazione. all'interno delle acque costiere e terri-L'uso del criterio D8C2 nella valutazione globale del buono stato ecologico per il deb) per i contaminanti selezionati ai sensi scrittore 8 è concordato a livello regionale del punto 2), lettera b), degli elementi o sottoregionale. dei criteri, le concentrazioni per la ma-I risultati della valutazione del criterio trice specificata (acqua, sedimenti D8C2 contribuiscono alle valutazioni nelo biota) che possono dar luogo a effetti l'ambito dei descrittori 1 e 6, ove opporinquinanti. Gli Stati membri stabiliscono tali concentrazioni attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale. Le specie e gli habitat a rischio a causa di D8C2 — Secondario: contaminanti. La salute delle specie e la condizione degli Gli Stati membri stilano l'elenco delle spehabitat (ad esempio la loro composizione cie (e dei tessuti pertinenti da esaminare) e per specie e l'abbondanza relativa in siti degli habitat, attraverso la cooperazione recaratterizzati da inquinamento cronico) gionale o sottoregionale. non subiscono effetti negativi, inclusi effetti cumulativi o sinergici, a causa di con-Gli Stati membri stabiliscono tali effetti negativi e i valori di soglia attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale. Gli episodi significativi di inquinamento D8C3 — Primario: Scala di valutazione: grave dovuti a sostanze inquinanti, quali l'estensione territoriale e la durata degli A livello regionale o sottoregionale con didefinite all'articolo 2, paragrafo 2, della diepisodi di inquinamento gravi significativi visioni dovute ai confini nazionali, ove nerettiva 2005/35/CE del Parlamento europeo sono ridotte al minimo. e del Consiglio (1), inclusi petrolio greggio

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
		Uso dei criteri: Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini: — una stima dell'estensione territoriale totale degli episodi di inquinamento gravi significativi, della loro distribuzione e durata totale per ogni anno. Questo criterio è utilizzato per determinare la valutazione del criterio D8C4.
Le specie appartenenti ai gruppi di specie di cui alla parte II, tabella 1, e i tipi generali di habitat bentonici, di cui alla parte II, tabella 2.	D8C4 — Secondario (da utilizzare in presenza di un episodio di inquinamento grave significativo): Gli effetti negativi degli episodi significativi di inquinamento grave sulla salute delle specie e sulla condizione degli habitat (quali la loro composizione per specie e l'abbondanza relativa) sono ridotti al minimo e, ove possibile, eliminati.	Scala di valutazione: La stessa usata per la valutazione dei gruppi di specie o dei tipi generali di habitat bentonici nell'ambito dei descrittori 1 e 6. Uso dei criteri: I risultati della valutazione del criterio D8C4 contribuiscono, in presenza di effetti cumulativi significativi in termini spaziali e temporali, alle valutazioni nell'ambito dei descrittori 1 e 6 fornendo: a) una stima dell'abbondanza di ciascuna specie che ha subito effetti negativi; b) una stima dell'estensione di ciascun tipo generale di habitat che ha subito effetti negativi. L'uso del criterio D8C4 nella valutazione globale del buono stato ecologico per il descrittore 8 è concordato a livello regionale o sottoregionale.

(1) Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

1. Per gli elementi dei criteri nell'ambito di D8C1 la selezione di altri contaminanti che possono dare origine a effetti inquinanti, di cui al punto 1, lettera b) e al punto 2), lettera b), si basa sulla valutazione del rischio. Per questi contaminati la matrice e i valori di soglia usati per la valutazione sono rappresentativi delle specie e delle vie di diffusione più sensibili, e comprendono i rischi per la salute umana dovuti a esposizione attraverso la catena alimentare.

2. Ai fini della presente decisione:

- a) Criterio D8C1: per la valutazione di contaminanti presenti nelle acque costiere e territoriali, gli Stati membri procedono al monitoraggio dei contaminanti in conformità agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE e utilizzando, ove disponibili, le valutazioni previste da detta direttiva. Ove possibile, si raccolgono informazioni sulle vie di diffusione (atmosferiche, di terra o di mare) dei contaminanti nell'ambiente marino.
- b) Criteri D8C2 e D8C4: biomarcatori o caratteristiche demografiche della popolazione (ad esempio: tassi di fecondità, di sopravvivenza, di mortalità e capacità riproduttiva) possono essere rilevanti per valutare gli effetti sulla salute.
- c) Criteri D8C3 e D8C4: ai fini della presente decisione, il monitoraggio è necessario dopo il verificarsi di episodi di inquinamento gravi ma non rientra in un regolare programma di monitoraggio ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE.
- d) Criterio D8C3: gli Stati membri individuano l'origine degli episodi di inquinamento gravi significativi, ove possibile. A tal fine possono utilizzare il sistema di sorveglianza satellitare dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

- 3. Per contaminanti si intendono singole sostanze o gruppi di sostanze. Per una rendicontazione coerente, i gruppi di sostanze sono definiti a livello dell'Unione.
- 4. È da intendersi che la composizione per specie faccia riferimento al più basso livello tassonomico idoneo per la valutazione.

Unità di misura dei criteri:

- D8C1: per l'acqua: concentrazioni dei contaminanti in microgrammi per litro (μg/l); per i sedimenti: microgrammi per chilogrammo (μg/kg) di peso secco; per il biota: microgrammi per chilogrammo (μg/kg) di peso umido;
- D8C2: per ciascuna specie interessata: abbondanza (numero di individui o altre unità di misura idonee, concordate a livello regionale o sottoregionale); per tipologia generale di habitat interessato: estensione in chilometri quadrati (km²);
- D8C3: per gli episodi di inquinamento gravi significativi avvenuti nel corso di un anno: durata in giorni ed estensione territoriale in chilometri quadrati (km²);
- D8C4: per ciascuna specie interessata: abbondanza (numero di individui o altre unità di misura idonee, concordate a livello regionale o sottoregionale); per tipologia generale di habitat interessato: estensione in chilometri quadrati (km²).

Descrittore 9

I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione o da altre norme pertinenti

Pressione pertinente: Immissione di sostanze pericolose

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
Contaminanti elencati nel regolamento (CE) n. 1881/2006. Ai fini della presente decisione, gli Stati membri possono decidere di non considerare i contaminanti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006 ove ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi. Gli Stati membri possono valutare altri contaminanti che non figurano nel regolamento (CE) n. 1881/2006. Gli Stati membri stabiliscono un elenco di questi ulteriori contaminanti attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale. Gli Stati membri definiscono l'elenco delle specie e dei tessuti pertinenti da valutare, in base alle condizioni stabilite nel quadro delle «specifiche». Gli Stati membri possono cooperare a livello regionale o sottoregionale per stabilire l'elenco delle specie e i tessuti pertinenti.	D9C1 — Primario: Il livello di contaminanti nei tessuti commestibili (muscolo, fegato, uova, carne o altre parti molli, a seconda del caso) di prodotti della pesca in mare (inclusi pesci, crostacei, molluschi, echinodermi, alghe marine e altre piante marine) catturati o raccolti nell'ambiente naturale (esclusi i pesci pinnati di maricoltura) non supera: a) per i contaminanti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006, i tenori massimi fissati da tale regolamento, che corrispondono ai valori di soglia ai fini della presente decisione; b) per altri contaminanti non elencati nel regolamento (CE) n. 1881/2006, i valori di soglia che gli Stati membri stabiliscono attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	Scala di valutazione: La zona di cattura o di produzione in conformità dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹). Uso dei criteri: Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini: — per ogni contaminante, la concentrazione nei prodotti della pesca in mare, la matrice impiegata (specie e tessuti), se i valori di soglia fissati sono stati raggiunti, la percentuale dei contaminanti valutati che hanno raggiunto i valori di soglia pertinenti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

- 1. Quando gli Stati membri stabiliscono l'elenco delle specie da utilizzare nell'ambito del criterio D9C1, le specie:
 - a) sono pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata;
 - b) rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1881/2006;

- c) sono idonee alla valutazione dei contaminanti del caso;
- d) sono tra le più consumate nello Stato membro o tra le più catturate o raccolte per il consumo.
- 2. Il superamento della norma stabilita per un contaminante ne comporta il successivo monitoraggio per determinare se la contaminazione persista nella zona e nella specie sottoposte a campionamento. Il monitoraggio prosegue finché non si saranno raccolte prove sufficienti che non persista alcun rischio di fallimento.
- 3. Ai fini della presente decisione, il prelievo dei campioni per la valutazione dei livelli massimi di contaminanti è effettuato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), del regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione (²) e del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (³).
- 4. All'interno di ciascuna regione o sottoregione, gli Stati membri provvedono affinché l'ambito temporale e geografico del campionamento sia sufficiente a fornire un campione rappresentativo dei contaminanti specificati nei prodotti della pesca in mare nella regione o sottoregione marina.

Unità di misura dei criteri:

IT

— D9C1: le concentrazioni dei contaminanti nelle unità di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006.

Descrittore 10

Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino

Pressione pertinente: Immissione di rifiuti

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
Rifiuti (esclusi i microrifiuti), classificati nelle seguenti categorie (¹): materiali polimerici artificiali, gomma, tessuti/tessili, carta/cartone, prodotti trasformati e/o lavorati del legno, metallo, vetro/ceramica, prodotti chimici, non definiti, alimentari. Gli Stati membri possono stabilire ulteriori sottocategorie.	D10C1 — Primario: La composizione, la quantità e la distribuzione territoriale dei rifiuti sul litorale, nello strato superficiale della colonna d'acqua e sul fondo marino, sono a livelli che non provocano danni all'ambiente costiero e marino. Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia relativi a tali livelli attraverso la cooperazione unionale tenendo conto delle specificità regionali o sottoregionali.	Scala di valutazione: Sottodivisioni della regione o sottoregion marina divise, ove necessario, da confir nazionali. Uso dei criteri: Esprimere in che misura è stato conseguiti il buono stato ecologico per ciascuna zon valutata e per ciascun criterio, nei seguent termini: a) per ciascun criterio, i risultati (quantit di rifiuti o microrifiuti per categoria)
Microrifiuti (particelle < 5 mm), classificati nelle categorie «materiali polimerici artifi- ciali» e «altro».	D10C2 — Primario: La composizione, la quantità e la distribuzione territoriale dei microrifiuti sul litorale, nello strato superficiale della colonna d'acqua e nei sedimenti del fondale, sono a livelli che non provocano danni all'ambiente costiero e marino.	la distribuzione per matrice usata nel- l'ambito dei descrittori D10C1 e D10C2 e se i valori di soglia fissati sono stati raggiunti; b) per il criterio D10C3, i risultati (quan- tità di rifiuti e microrifiuti per categoria e per specie) e se i valori di soglia fissati sono stati raggiunti.

⁽¹) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²) Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012 (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 18).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
	Gli Stati membri stabiliscono valori di so- glia relativi a tali livelli attraverso la coo- perazione unionale tenendo conto delle specificità regionali o sottoregionali.	L'uso dei criteri D10C1, D10C2 e D10C3 nella valutazione globale del buono stato ecologico per il descrittore 10 è concordato a livello unionale.
Rifiuti e microrifiuti classificati nelle categorie «materiali polimerici artificiali» e «altro», valutati tra le specie dei seguenti gruppi: uccelli, mammiferi, rettili, pesci, invertebrati. Gli Stati membri stabiliscono l'elenco delle specie da valutare attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	D10C3 — Secondario: La quantità di rifiuti e microrifiuti ingerita dagli animali marini è a un livello che non comporta effetti negativi per la salute delle specie interessate. Gli Stati membri stabiliscono i valori di soglia per questi livelli attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	I risultati del criterio D10C3 contribuiscono anche alla valutazione di cui al descrittore 1, ove opportuno.
Specie di uccelli, mammiferi, rettili, pesci o invertebrati a rischio a causa dei rifiuti. Gli Stati membri stabiliscono l'elenco delle specie da valutare attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	D10C4 — Secondario: Il numero di esemplari per specie che subiscono effetti negativi a causa dei rifiuti, ad esempio impigliamento, altri tipi di lesioni o mortalità, danni alla salute. Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia per gli effetti negativi dei rifiuti attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	Scala di valutazione: La stessa usata per la valutazione del gruppo di specie di cui al descrittore 1. Uso dei criteri: Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini: — per ciascuna specie valutata nell'ambito del criterio D10C4, una stima del numero di esemplari che ha subito effetti negativi della zona di valutazione. L'uso del criterio D10C4 nella valutazione globale del buono stato ecologico per il descrittore 10 è concordato a livello unionale. I risultati di questo criterio contribuiscono anche alle valutazioni di cui al descrittore 1, ove opportuno.

⁽¹⁾ Sono le categorie «Livello 1 — Materiale» dell'elenco delle categorie di rifiuti del Centro comune di ricerca «Orientamenti in materia di monitoraggio dei rifiuti marini nei mari europei» (2013, ISBN 978-92-79-32709-4). L'elenco precisa cosa rientra nell'ambito di ciascuna categoria; ad esempio «sostanze chimiche» si riferisce a paraffina, cera, petrolio e catrame.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

- 1. Per D10C1: I rifiuti sono monitorati sul litorale ed eventualmente anche nello strato superficiale della colonna d'acqua e sul fondale marino. Ove possibile, si raccolgono informazioni sull'origine e il percorso dei rifiuti.
- 2. Per D10C2: I microrifiuti sono monitorati nello strato superficiale della colonna d'acqua e nei sedimenti del fondale, eventualmente anche sul litorale. I microrifiuti sono monitorati in modo da poter essere collegati ai punti d'origine dell'immissione (porti, porti turistici, impianti di trattamento delle acque reflue, effluenti da acque meteoriche), ove possibile.
- 3. Per D10C3 e D10C4: Il monitoraggio può basarsi su eventi accidentali (ad esempio spiaggiamenti di animali morti, animali impigliati nelle colonie riproduttive, esemplari che subiscono effetti per ciascuna indagine).

Unità di misura dei criteri:

- D10C1: quantità di rifiuti per categoria in numero di pezzi:
 - per 100 metri (m) sul litorale;
 - per chilometro quadrato (km²) nello strato superficiale della colonna d'acqua e sul fondo marino;

- D10C2: quantità di microrifiuti per categoria in numero di pezzi e peso in grammi (g):
 - per metro quadrato (m²) nello strato superficiale della colonna d'acqua;
 - per chilogrammo (peso secco) (kg) di sedimento sul litorale e sul fondo marino;
- D10C3: quantità di rifiuti/microrifiuti in grammi (g) e numero di pezzi per esemplare per ciascuna specie in relazione alle dimensioni (lunghezza o peso, secondo i casi) dell'esemplare campione
- D10C4: numero di esemplari colpiti (letale; subletale) per specie.

Descrittore 11

L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino

Pressioni pertinenti: potenza sonora di origine antropica; potenza di altre forme di energia

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
Suono intermittente di origine antropica	D11C1 — Primario:	Scala di valutazione:
Suono continuo a bassa frequenza di origine antropica nell'acqua.	La distribuzione territoriale, l'estensione temporale e i livelli dei suoni intermittenti di origine antropica non superano livelli che hanno effetti negativi sulle popolazioni degli animali marini. Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia relativi per tali livelli attraverso la cooperazione unionale tenendo conto delle specificità regionali o sottoregionali. D11C2 — Primario: La distribuzione territoriale, l'estensione temporale e i livelli dei suoni continui a bassa frequenza di origine antropica non superano livelli che hanno effetti negativi sulle popolazioni degli animali marini. Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia per tali livelli attraverso la cooperazione unionale tenendo conto delle specificità regionali o sottoregionali.	Regione, sottoregione o suddivisioni. Uso dei criteri: Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini: a) Per D11C1, la durata per anno civile delle fonti di suono intermittente, la distribuzione nell'anno e nel territorio all'interno della zona di valutazione, e se i valori di soglia fissati sono stati raggiunti; b) Per D11C2, la media annuale del livello sonoro o altra metrica temporale idonea concordata a livello regionale o sottoregionale per unità di superficie e distribuzione territoriale all'interno della zona di valutazione, e l'estensione (percentuale in km²) della zona di valutazione sulla quale i valori di soglia fissati sono stati raggiunti. L'uso dei criteri D11C1 e D11C2 nella valutazione del buono stato ecologico per il descrittore 11 è concordato a livello unionale. I risultati di questi criteri contribuiscono anche alle valutazioni di cui al descrittore 1,

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

1. Per il monitoraggio D11C1:

- a) Risoluzione territoriale: ubicazioni geografiche di cui devono essere definite natura e zone, a livello regionale o sottoregionale, sulla base, ad esempio, delle attività di cui all'allegato III della direttiva 2008/56/CE.
- b) Suono intermittente descritto come livello di pressione acustica di una fonte unica misurato in unità di dB re $1\mu Pa^2$ s o come livello di pressione acustica da zero al picco in unità di dB re $1\mu Pa$ m, in entrambi i casi sulla banda di frequenza da 10 Hz a 10 kHz. Gli Stati membri possono esaminare altre fonti specifiche con bande di frequenza più elevate se gli effetti di più ampia portata sono considerati pertinenti.

2. Per il monitoraggio D11C2:

IT

MEDIA annuale — o altra misurazione idonea concordata a livello regionale o sotto regionale — della pressione sonora al quadrato in due bande di terzo di ottava, una a 63 Hz, l'altra a 125 Hz, espressa come livello di decibel in unità di dB re 1 μ Pa, ad un'adeguata risoluzione spaziale in relazione alla pressione. Questa media può essere misurata direttamente o dedotta da un modello usato per interpolazione tra le misurazioni o estrapolato da esse. Gli Stati membri possono anche decidere, a livello regionale o sottoregionale, di monitorare bande di frequenza supplementari.

I criteri relativi ad altre forme di potenza energetica (tra cui l'energia termica, i campi elettromagnetici e la luce) e i criteri relativi all'impatto ambientale del rumore richiedono ulteriore sviluppo.

Unità di misura dei criteri:

- D11C1: Numero di giorni al trimestre (o al mese, se opportuno) con fonti di suono intermittente; Quota (%) delle unità di superficie o estensione in chilometri quadrati (km²) della zona di valutazione con fonti di suono intermittente all'anno:
- D11C2: MEDIA annuale (o altra metrica temporale) del livello di suono continuo per unità di superficie; Quota (%) delle unità di superficie o estensione in chilometri quadrati (km²) della zona di valutazione con fonti di suono superiori ai valori;

PARTE II

Criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione degli elementi e delle caratteristiche essenziali e dello stato ecologico attuale delle acque marine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/56/CE

La parte II prende in considerazione i descrittori collegati agli elementi dell'ecosistema pertinenti: gruppi di specie di uccelli, mammiferi, rettili, pesci e cefalopodi (descrittore 1), habitat pelagici (descrittore 1), habitat bentonici (descrittori 1 e 6) ed ecosistemi, comprese le reti trofiche (descrittori 1 e 4), di cui all'allegato III della direttiva 2008/56/CE (¹).

Tema

Gruppi di specie di uccelli, mammiferi, rettili, pesci e cefalopodi (descrittore 1)

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
Specie di uccelli, mammiferi, rettili, specie di pesci e cefalopodi non sfruttati a fini commerciali, a rischio di catture accessorie accidentali nella regione o sottoregione marina. Gli Stati membri definiscono l'elenco delle specie attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda le attività di raccolta dei dati e tenendo conto dell'elenco delle specie di cui alla tabella 1D dell'allegato della decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2016/1251 (¹).	D1C1 — Primario: Il tasso di mortalità per specie dovuto a catture accidentali è inferiore ai livelli di pericolo per le specie, in modo da garantire la vitalità a lungo termine. Gli Stati membri stabiliscono i valori di soglia dei tassi di mortalità per specie dovuti a catture accidentali, attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	Scala di valutazione: La stessa usata per la valutazione delle specie o dei gruppi di specie nell'ambito dei criteri D1C2-D1C5. Uso dei criteri: Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini: — tasso di mortalità per specie e se è stato raggiunto il valore di soglia fissato. Il criterio contribuisce alla valutazione delle corrispondenti specie secondo il criterio D1C2.

⁽¹) Per la raccolta dei dati di pesca pertinenti nell'ambito dei descrittori 1, 4 e 6 ci si può avvalere del regolamento (CE) n. 199/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Criteri

D1C2 — Primario:

prendere

figuranti

Elementi dei criteri Gruppi di specie, elencati nella tabella 1, e se presenti nella regione o sottoregione Gli Stati membri stabiliscono una serie di specie rappresentative di ciascun gruppo, selezionate secondo i criteri stabiliti nelle «specifiche per la selezione di specie e habi-

tat», attraverso la cooperazione regionale

o sottoregionale. Tali specie comprendono

i mammiferi e rettili figuranti nell'allegato II

della direttiva 92/43/CEE e possono com-

(altri allegati della direttiva 92/43/CEE, di-

rettiva 2009/147/CE, regolamento (UE)

n. 1380/2013) e negli accordi internazio-

nali quali le convenzioni marittime regio-

specie, quali quelle

legislazione unionale

altre

nella

ΙΤ

L'abbondanza di popolazione delle specie non subisce effetti negativi dovuti a pressioni antropiche, in modo da garantire la vitalità a lungo termine.

Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia per ciascuna specie attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale, tenendo conto della variazione naturale delle dimensioni della popolazione e dei tassi di mortalità dovuti a D1C1, D8C4 e D10C4 e ad altre pressioni pertinenti. Per le specie disciplinate dalla direttiva 92/43/CEE, tali valori sono coerenti con i valori di stato di conservazione soddisfacente della popolazione di riferimento stabiliti dagli Ŝtati membri a norma della direttiva 92/43/CEE.

D1C3 — Primario per i pesci e cefalopodi sfruttati a fini commerciali, secondario per le altre specie:

le caratteristiche demografiche della popolazione delle specie (ad esempio struttura per taglia o per classe di età, ripartizione per sesso, tassi di fecondità, tassi di sopravvivenza) sono indicative di una popolazione sana che non subisce effetti negativi dovuti a pressioni antropiche.

Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia per determinate caratteristiche di ciascuna specie attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale, tenendo conto degli effetti negativi per la salute dovuti a D8C2, D8C4 e ad altre pressioni pertinenti.

D1C4 — Primario per le specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE, secondario per le altre specie:

l'estensione e, se pertinente, lo schema di distribuzione delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.

Gli Stati membri stabiliscono i valori di soglia per ciascuna specie attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale. Per le specie disciplinate dalla direttiva 92/43/CEE, tali valori sono coerenti con i valori dello stato di conservazione soddisfacente della popolazione di riferimento stabiliti dagli Stati membri a norma della direttiva 92/43/CEE.

Norme metodologiche

Scala di valutazione:

Per ciascun gruppo di specie si usano scale pertinenti sotto il profilo ecologico, come segue:

- per odontoceti di acque profonde, misticeti, pesci di acque profonde: regione;
- per uccelli, piccoli odontoceti, pesci pelagici e demersali: regione o suddivisioni per il Mar Baltico e il Mar Nero; sottoregione per l'Oceano Atlantico nordorientale e il Mediterraneo;
- per foche, tartarughe, cefalopodi: regione o suddivisioni per il Mar Baltico; sottoregione per l'Oceano Atlantico nordorientale e il Mediterraneo:
- per pesci costieri: suddivisione di regione o sottoregione.
- Per pesci e cefalopodi sfruttati a fini commerciali: come nell'ambito del descrittore 3.

Uso dei criteri:

Lo status di ciascuna specie è valutato singolarmente in base ai criteri selezionati per esprimere in che misura il buono stato ecologico è stato raggiunto per ciascun gruppo di specie per ciascuna zona esaminata, come segue:

- a) le valutazioni esprimono il valore/i valori per ciascun criterio per specie e se le specie conseguono i valori di soglia
- b) lo stato di conservazione complessivo delle specie disciplinate dalla direttiva 92/43/CEE è ottenuto con il metodo di cui alla suddetta direttiva. Lo stato complessivo delle specie sfruttate a fini commerciali è valutato nell'ambito del descrittore 3. Per le altre specie, lo stato di conservazione complessivo è ottenuto con un metodo concordato a livello unionale, tenendo conto delle specificità regionali o sottoregionali;
- c) lo stato di conservazione complessivo del gruppo di specie, ottenuto con un metodo concordato a livello unionale tenendo conto delle specificità regionali o sottoregionali.

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
	D1C5 — Primario per le specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE, secondario per le altre specie: l'habitat delle specie dispone dell'estensione e delle condizioni necessarie per sostenere le varie fasi del ciclo di vita della specie.	

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113).

Elementi dei criteri

IT

Tabella 1 **Gruppi di specie** (¹)

Componente dell'ecosistema	Gruppi di specie
Uccelli	Uccelli erbivori
	Uccelli di ripa
	Uccelli marini di superficie
	Uccelli tuffatori pelagici
	Uccelli tuffatori in profondità
Mammiferi	Piccoli odontoceti
	Odontoceti che si immergono in acque profonde
	Misticeti
	Foche
Rettili	Tartarughe
Pesci	Pesci costieri
	Pesci pelagici
	Pesci demersali
	Pesci di acque profonde
Cefalopodi	Cefalopodi costieri e della piattaforma continentale
	Cefalopodi di acque profonde
(¹) Dovrebbero essere utilizzati i dati di pesca pertinenti in	applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione relativi al tema «Gruppi di specie di uccelli marini, mammiferi, rettili, pesci e cefalopodi»

- 1. Per D1C1, i dati sono forniti per specie, per attività di pesca in ciascuna zona CIEM, sottozona geografica della CGPM o zone di pesca FAO per la regione biogeografica macaronesica, in modo da consentirne l'aggregazione al livello pertinente per le specie interessate e per individuare le particolari attività di pesca e gli attrezzi da pesca che più di altri sono responsabili delle catture accidentali per ciascuna specie.
- 2. «Costieri» è inteso in base a parametri fisici, idrologici ed ecologici e non è limitato alle acque costiere definite all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.
- 3. Le specie possono essere valutate a livello di popolazione, se opportuno.
- 4. Ove possibile, le valutazioni effettuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE e del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono utilizzate ai fini della presente decisione:
 - a) per gli uccelli, i criteri D1C2 e D1C4 equivalgono ai criteri di «dimensioni della popolazione» e di «mappa delle zone di riproduzione ed estensione della distribuzione» della direttiva 2009/147/CE;
 - b) per i mammiferi, rettili e pesci non commerciali, i criteri sono equivalenti a quelli della direttiva 92/43/CEE come segue: D1C2 e D1C3 equivalgono a «popolazione», D1C4 equivale a «estensione» e D1C5 equivale a «habitat delle specie»;
 - c) per i pesci e cefalopodi sfruttati a fini commerciali, le valutazioni nell'ambito del descrittore 3 valgono per il descrittore 1, usando il criterio D3C2 per il D1C2 e il criterio D3C3 per il D1C3.
- 5. Nelle valutazioni delle specie nell'ambito del descrittore 1 sono prese in considerazione le valutazioni degli effetti negativi dovuti alle pressioni di cui ai criteri D1C1, D2C3, D3C1, D8C2, D8C4, D10C4 e le valutazioni delle pressioni di cui ai criteri D9C1, D10C3, D11C1, D11C2.

Unità di misura dei criteri:

— D1C2: abbondanza [numero di esemplari o biomassa in tonnellate (t)] per specie.

Tema

Habitat pelagici (descrittore 1)

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
Tipi generali di habitat pelagici [salinità variabile (¹), costiero, della piattaforma continentale e oceanico/oltre la piattaforma] se presenti nella regione o sottoregione marina e altri tipi di habitat definiti al secondo paragrafo. Attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale gli Stati membri possono selezionare tipi di habitat supplementari secondo i criteri stabiliti nelle «specifiche per la selezione di specie e habitat».	D1C6 — Primario: La condizione del tipo di habitat, compresi la struttura biotica e abiotica e le relative funzioni (ad esempio la composizione tipica delle specie e la relativa abbondanza, l'assenza di specie particolarmente sensibili o fragili che prestano una funzione fondamentale, struttura dimensionale della specie), non subisce effetti negativi dovuti a pressioni antropiche. Attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale gli Stati membri stabiliscono valori di soglia per la condizione di ciascun tipo di habitat, garantendo la compatibilità con i corrispondenti valori stabiliti nell'ambito dei descrittori 2, 5 e 8.	Scala di valutazione: Suddivisione della regione o sottoregione marina per la valutazione dei tipi generali di habitat bentonici, che riflette le differenze biogeografiche nella composizione delle specie del tipo di habitat. Uso dei criteri: Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini: a) stima della percentuale e dell'estensione di ciascun tipo di habitat valutato che ha raggiunto il valore di soglia fissato; b) elenco dei tipi generali di habitat non valutati nella zona di valutazione

Considerati nelle situazioni in cui pennacchi di inquinamento dagli estuari si spingano al di là delle acque designate come acque di transizione ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

valutati nella zona di valutazione.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione relativi al tema «Habitat pelagici».

- 1. «Costieri» è inteso in base a parametri fisici, idrologici ed ecologici e non è limitato alle acque costiere definite all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.
- 2. Nelle valutazioni degli habitat pelagici nell'ambito del descrittore 1 sono prese in considerazione le valutazioni degli effetti negativi dovuti a pressioni anche nell'ambito di D2C3, D5C2, D5C3, D5C4, D7C1, D8C2 e D8C4.

Unità di misura dei criteri:

IT

 — D1C6: Estensione dell'habitat che ha subito effetti negativi, in chilometri quadrati (km²) e in percentuale dell'estensione totale del tipo di habitat.

Tema

Habitat bentonici (descrittori 1 e 6)

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche

Per i criteri D6C1, D6C2 e D6C3 cfr. parte I.

Tipi generali di habitat bentonici elencati nella tabella 2, se presenti nella regione o sottoregione marina, e altri tipi di habitat definiti al secondo capoverso.

Attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale gli Stati membri possono selezionare tipi di habitat supplementari conformemente ai criteri stabiliti nelle «specifiche per la selezione di specie e habitat», che possono includere i tipi di habitat elencati nella direttiva 92/43/CEE o negli accordi internazionali quali le convenzioni marittime regionali, al fine di:

- a) valutare ogni tipo generale di habitat nell'ambito del criterio D6C5;
- b) valutare questi tipi di habitat.

Un unico insieme di tipi di habitat consente di valutare sia gli habitat bentonici nell'ambito del descrittore 1 che l'integrità del fondo marino nell'ambito del descrittore 6

D6C4 — Primario:

L'entità della perdita del tipo di habitat dovuta a pressioni antropiche non supera una determinata percentuale dell'estensione naturale del tipo di habitat nella zona di valutazione.

Attraverso la cooperazione a livello unionale gli Stati membri definiscono l'entità massima ammessa della perdita di habitat in percentuale dell'estensione naturale totale del tipo di habitat, tenendo conto delle specificità regionali o sottoregionali.

D6C5 — Primario:

L'estensione degli effetti negativi dovuti a pressioni antropiche sulla condizione del tipo di habitat, compresa l'alterazione della struttura biotica e abiotica (ad esempio, composizione tipica delle specie e relativa abbondanza, assenza di specie particolarmente sensibili o fragili o che assolvono una funzione fondamentale, struttura dimensionale della specie), non supera una determinata percentuale dell'estensione naturale del tipo di habitat nella zona di valutazione.

Scala di valutazione:

Suddivisione della regione o sottoregione marina, che riflette le differenze biogeografiche nella composizione del tipo generale di habitat.

Uso dei criteri:

Un'unica valutazione per tipo di habitat, attraverso i criteri D6C4 e D6C5, consente di valutare sia gli habitat bentonici nell'ambito del descrittore 1 che l'integrità del fondo marino nell'ambito del descrittore 6.

Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini:

- a) per D6C4, una stima della percentuale e dell'estensione della perdita per tipo di habitat e se è stato raggiunto il valore di soglia fissato;
- b) per D6C5, una stima della percentuale e dell'estensione degli effetti negativi, compresa la percentuale di perdita di cui alla lettera a), per tipo di habitat e se è stato raggiunto il valore di soglia fissato;
- c) stato generale del tipo di habitat, secondo un metodo concordato a livello unionale in base alle lettere a) e b), e un elenco dei tipi generali di habitat non valutati nella zona di valutazione.

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
	Gli Stati membri stabiliscono valori di so- glia degli effetti negativi sulla condizione di ciascun tipo di habitat, garantendo la compatibilità con i relativi valori stabiliti nell'ambito dei descrittori 2, 5, 6, 7, 8 at- traverso la cooperazione unionale e te- nendo conto delle specificità regionali o sottoregionali.	
	Gli Stati membri stabiliscono l'entità mas- sima ammessa dei suddetti effetti negativi in percentuale dell'estensione naturale to- tale del tipo di habitat, attraverso la coo- perazione unionale e tenendo conto delle specificità regionali o sottoregionali.	

Elementi dei criteri

Tabella 2

Tipi generali di habitat bentonici, con le relative comunità biologiche (pertinenti ai criteri di cui ai descrittori 1 e 6), che equivalgono a uno o più tipi di habitat secondo la classificazione del sistema UE d'informazione sulla natura (EUNIS) (¹). Gli aggiornamenti della tipologia EUNIS sono ripresi nei tipi generali di habitat usati ai fini della direttiva 2008/56/CE e della presente decisione

Componente dell'ecosistema	Tipi generali di habitat	Codici pertinenti EUNIS degli habitat (versione 2016)
Habitat bentonici	Rocce litoranee e scogliere biogeniche	MA1, MA2
	Sedimenti litoranei	MA3, MA4, MA5, MA6
	Rocce infralitoranee e scogliere biogeniche	MB1, MB2
	Sedimenti infralitoranei grossolani	MB3
	Sedimenti infralitoranei misti	MB4
	Sabbia infralitoranea	MB5
	Fango infralitoraneo	MB6
	Rocce circalitorali e scogliere biogeniche	MC1, MC2
	Sedimenti circalitorali grossolani	MC3
	Sedimenti circalitorali misti	MC4
	Sabbia circalitorale	MC5
	Fango circalitorale	MC6
	Rocce circalitorali e scogliere biogeniche d'alto mare	MD1, MD2

Componente dell'ecosistema	Tipi generali di habitat	Codici pertinenti EUNIS degli habitat (versione 2016)
	Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare	MD3
	Sedimenti circalitorali misti d'alto mare	MD4
	Sabbia circalitorale d'alto mare	MD5
	Fango circalitorale d'alto mare	MD6
	Rocce e scogliere biogeniche del piano batiale su- periore (²)	ME1, ME2
	Sedimento del piano batiale superiore	ME3, ME4, ME5, ME6
	Rocce e scogliere biogeniche del piano batiale inferiore	MF1, MF2
	Sedimento del piano batiale inferiore	MF3, MF4, MF5, MF6
	Abissale	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6

⁽¹) Evans, D. (2016), Revising the marine section of the EUNIS Habitat classification (Rivedere la sezione marina della classificazione EUNIS degli habitat) — Relazione di un seminario tenutosi presso il Centro tematico europeo sulla diversità biologica, 12-13 maggio 2016. ETC/BD Working Paper n. A/2016.

(2) Se non specificamente definito nella classificazione EUNIS, il confine tra piano batiale superiore e inferiore può essere fissato ad un determinato limite di profondità.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione relativi al tema «Habitat bentonici».

- 1. Lo status di ciascun tipo di habitat è valutato secondo i criteri (come quello dei sottotipi dei tipi generali di habitat) di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2000/60/CE, ove possibile.
- 2. La valutazione del criterio D6C4 si avvale della valutazione effettuata nell'ambito del criterio D6C1.
- 3. I criteri D6C4 e D6C5 equivalgono ai criteri di «area di ripartizione/superficie coperta dal tipo di habitat all'interno dall'area di ripartizione» e «struttura e funzioni specifiche» di cui alla direttiva 92/43/CEE.
- 4. Per il criterio D6C5 si tiene conto delle valutazioni degli effetti negativi dovuti a pressioni, comprese quelle dei criteri D2C3, D3C1, D3C2, D3C3, D5C4, D5C5, D5C6, D5C7, D5C8, D6C3, D7C2, D8C2 e D8C4.
- 5. Per D6C5, la composizione delle specie s'intende riferita al livello tassonomico più basso idoneo alla valutazione.

Unità di misura dei criteri:

- D6C4: Estensione della perdita di habitat in chilometri quadrati (km²) e in percentuale dell'estensione totale del tipo di habitat;
- D6C5: Estensione dell'habitat che ha subito effetti negativi, in chilometri quadrati (km²) e in percentuale dell'estensione totale del tipo di habitat.

Specifiche per la selezione delle specie e degli habitat di cui ai temi «Gruppi di specie di uccelli marini, mammiferi, rettili, pesci e cefalopodi», «Habitat pelagici» e «Habitat bentonici»

La selezione delle specie e degli habitat da assegnare ai gruppi di specie e ai tipi generali di habitat bentonici e pelagici si basano sui seguenti elementi:

- 1. Criteri scientifici (pertinenza ecologica):
 - a) componente rappresentativa dell'ecosistema (gruppo di specie o tipo generale di habitat) e del funzionamento dell'ecosistema (ad esempio la connettività tra gli habitat e le popolazioni, la completezza e l'integrità degli habitat essenziali); pertinente per la valutazione dello stato/degli impatti, ad esempio in quanto assolve una funzione fondamentale all'interno della componente (per esempio, biodiversità elevata o specifica, produttività, collegamento trofico, particolare risorsa o servizio) o specificità nel ciclo di vita (età e dimensioni alla riproduzione, longevità, caratteristiche migratorie);

- b) pertinente per la valutazione di una pressione antropica fondamentale cui la componente dell'ecosistema è esposta in quanto sensibile (vulnerabile) ad essa nella zona di valutazione;
- c) presente nella zona di valutazione in quantità o estensione sufficiente a costituire un indicatore di valutazione;
- d) l'insieme di specie o habitat selezionati copre, per quanto possibile, tutte le funzioni ecologiche dell'ecosistema e le principali pressioni cui la componente è esposta;
- e) Se tra le specie dei gruppi di specie alcune sono strettamente associate a un particolare tipo generale di habitat, possono essere comprese nell'ambito di tale tipo di habitat ai fini del monitoraggio e della valutazione; in tali casi, le specie non sono comprese nella valutazione del gruppo di specie.
- 2. Criteri pratici supplementari (che non prevalgono sui criteri scientifici):
 - a) monitoraggio/fattibilità tecnica;
 - b) costi di monitoraggio;

ΙT

c) adeguata serie temporale dei dati.

La serie rappresentativa delle specie e degli habitat da valutare è verosimilmente specifica della regione o sottoregione marina, sebbene alcune specie possano trovarsi in varie regioni o sottoregioni marine.

Tema

Ecosistemi, reti trofiche comprese (per i descrittori 1 e 4)

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche
Gilde trofiche di un ecosistema.	D4C1 — Primario	Scala di valutazione:
Gli Stati membri stabiliscono l'elenco delle gilde trofiche attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	La diversità (composizione delle specie e relativa abbondanza) della gilda trofica non subisce effetti negativi dovuti a pressioni antropiche. Gli Stati membri stabiliscono i valori di soglia attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale. D4C2 — Primario L'equilibrio dell'abbondanza totale tra le gilde trofiche non subisce effetti negativi dovuti a pressioni antropiche. Gli Stati membri stabiliscono i valori di soglia attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	livello regionale per il Mar Baltico e il Ma Nero; livello sottoregionale per l'Atlantic nordorientale e il Mediterraneo; il ricorso a sottodivisioni è possibile ov opportuno. Uso dei criteri: se i valori non rientrano nelle soglie pu esser necessario effettuare ulteriori ricerch e indagini per comprendere le cause del fa limento.
	D4C3 — Secondario La ripartizione per dimensioni degli esemplari nella gilda trofica non subisce effetti negativi dovuti a pressioni antropiche. Gli Stati membri stabiliscono i valori di soglia attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	

Elementi dei criteri	Criteri	Norme metodologiche				
	D4C4 — Secondario (a sostegno del criterio D4C2, se necessario)					
	La produttività della gilda trofica non subisce effetti negativi dovuti a pressioni antropiche.					
	Gli Stati membri stabiliscono i valori di soglia attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.					

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

- 1. La composizione delle specie s'intende riferita al livello tassonomico più basso idoneo alla valutazione.
- 2. Le gilde trofiche selezionate secondo gli elementi dei criteri tengono conto dell'elenco CIEM delle gilde trofiche (¹) e rispettano le condizioni seguenti:
 - a) comprendono almeno tre gilde trofiche;
 - b) due sono gilde non ittiche;

IT

- c) almeno una è una gilda trofica di produttori primari;
- d) le gilde rappresentano preferibilmente almeno l'inizio, metà e fine della catena alimentare.

Unità di misura:

_	D4C2:	abbondanza	totale	(numero	di i	ndividui	o	biomassa	in	tonnellate	(t)]	per	tutte	le spe	cie	all'interno	della	gilda
	trofica.			•								•		•				0

⁽¹⁾ Parere CIEM (2015) libro 1, Richiesta di parere specifico del CIEM, pubblicato il 20 marzo 2015.